

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**Ai sensi della delibera C.I.C.R. DEL 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca**  
**d'Italia del 25/07/03**  
**FIDEJUSSIONE SPECIFICA**

**Sezione I**



**Società Cooperativa**

Sede legale ed amministrativa in Leverano Piazza Roma, 1  
Telefono 0832 925046-7 Fax 0832 910266  
Indirizzo Telematico: [www.bccleverano.it](http://www.bccleverano.it) E-mail [bccleverano@leverano.bcc.it](mailto:bccleverano@leverano.bcc.it)  
Codice ABI 08603 codice fiscale e partita IVA 00143270759  
Registro delle imprese di Lecce n. 1803 - CCIAA Lecce nr.46 177  
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.4499.0.0  
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente al n A167171  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Capitale sociale € 12.392,00 al 31/12/2008 Riserve € 18.800.481,00 al 31/12/2008

**Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione**

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca derivante da una specifica operazione.  
Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare il debito del soggetto garantito.

**Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione**

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carica del fideiussore, ad eccezione di un rimborso spese nella misura forfettaria di Euro 5,00\_ per l'eventuale informativa precontrattuale richiesta dal fideiussore.  
Tasso massimo interessi di mora : 13,50%

**Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente**

Il fideiussore ha diritto:

- di recedere - quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato - dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata;
- di richiedere alla banca la comunicazione dell'entità del debito nei confronti della banca stessa del soggetto garantito;

Il fideiussore ha l'obbligo:

- di rimborsare tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, spese e oneri tributari;
- di rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate per il pagamento di obbligazioni garantite e poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti;
- di rispondere, in caso di recesso, di ogni obbligazione che dovesse successivamente sorgere o maturare in dipendenza del rapporto garantito;
- di garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata per iscritto dalla banca al fideiussore e quest'ultimo, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire dette obbligazioni;
- di pagare immediatamente alla banca quanto dovuto a fronte di semplice richiesta scritta e di corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento;
- di rispondere, quando vi siano più fideiussori, per l'intero ammontare del debito anche in caso di estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori.

Inoltre:

- il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito;
- il fideiussore non può opporre eccezioni nel caso in cui la banca receda dai rapporti con il soggetto garantito;
- Reclami - I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (indirizzati a: Ufficio Reclami presso Direzione ), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Foro competente - Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente che rivesta la qualità di consumatore, in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente è esclusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente, secondo quanto previsto dal D.Lgs 6 set.2005, n.206 (Codice del Consumo).

#### Legenda

Fideiussore: è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.

Debitore principale: è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.

Reviviscenza della garanzia: Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

**Banca Di Credito Cooperativo Di Leverano, 13-10-2009**